

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata “EQUITER – Investimenti per il territorio S.p.A.” o, brevemente, “EQUITER S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede nel comune di Torino.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto la sottoscrizione, l’acquisto e la vendita di quote partecipative ed interessenze in società ed enti, di quote di fondi comuni di investimento, di strumenti finanziari in genere. Nell’ambito dello svolgimento di tale attività la società può anche orientare i suoi investimenti al fine di promuovere, in particolare nell’ambito del territorio del nord-ovest dell’Italia, lo sviluppo economico e l’accrescimento della capacità competitiva del sistema sociale, la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, la capacità di attrarre competenze, il trasferimento tecnologico alle imprese ed il rafforzamento delle produzioni e dei servizi che presentino peculiarità riconoscibili nel territorio, favorendo la capacità di creare sistemi.

La società inoltre svolge attività di consulenza ed assistenza amministrativa e gestionale in genere, anche attraverso l'effettuazione di studi, analisi e ricerche e la gestione di progetti con esclusione delle attività riservate.

La società può compiere ogni altra attività strumentale o connessa alle attività sopra indicate, con esclusione di quanto vietato dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata con delibera assembleare.

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 150.004.017

(centocinquantamilioniquattromiladiciassette) interamente versato e diviso in n. 150.004.017 (centocinquantamilioniquattromiladiciassette) di azioni ordinarie nominative prive dell'indicazione del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni sono liberamente trasferibili salvo quanto infra previsto.

Trasferimenti a non soci

Qualsiasi trasferimento, totale o parziale, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti diversi dai soci, è subordinato al mero gradimento espresso da tutti i soci e, in caso di concessione del gradimento, all'offerta in prelazione ai medesimi.

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento e all'offerta in prelazione i trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dal socio o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia; non sono parimenti sottoposti a giudizio di gradimento e all'offerta in prelazione i trasferimenti ad enti, diversi dalle società, che detengano sul socio, anche diverso da società, direttamente o indirettamente, il diritto di nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione o ad enti, anche diversi dalle società, su cui il socio detenga, direttamente o indirettamente, un pari diritto di nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione. Tuttavia in caso di cessazione del rapporto di controllo o del diritto di nomina almeno della maggioranza dei consiglieri da parte dell'originario socio, il nuovo socio sarà obbligato a trasferire la partecipazione all'originario socio.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione a tutti i soci ai quali deve indicare il numero delle azioni oggetto di alienazione, il corrispettivo in denaro richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo; ai fini di consentire l'esercizio della prelazione il socio dovrà indicare un corrispettivo in denaro anche nel caso

in cui il trasferimento sia gratuito o con corrispettivo infungibile.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni i soci devono comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento senza obbligo di motivazione; in mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

Se il gradimento viene negato, spetta al socio alienante il diritto di recesso limitatamente alle azioni in relazione alle quali è stato richiesto il trasferimento. Il recesso dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio alienante ha avuto notizia del diniego del gradimento.

Qualora invece il gradimento venga concesso, il socio alienante deve offrire le azioni in oggetto in prelazione agli altri soci i quali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, devono comunicare al socio alienante se intendono esercitare la prelazione e su quante azioni nonché se accettano o meno il corrispettivo in denaro richiesto.

Trascorso tale termine di 30 (trenta) giorni senza che sia stata esercitata la prelazione il socio alienante è libero di cedere le azioni al terzo indicato nella richiesta di gradimento entro i successivi 60 (sessanta) giorni; qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine il socio alienante, se intende ancora cedere le azioni, dovrà espletare nuovamente le formalità previste nel presente articolo.

Qualora venga esercitata la prelazione e non ci sia accordo tra il socio alienante e gli altri soci prelazionanti sul corrispettivo in denaro richiesto per le azioni, lo stesso sarà determinato da un esperto scelto tra il socio alienante e i soci prelazionanti o, in difetto di accordo, nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della società.

L'esperto dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai soci il valore determinato (che non potrà in ogni caso essere superiore al corrispettivo in denaro richiesto dal socio alienante) e a carico di quali parti competono le relative spese.

Nel caso in cui dall'esperto venga determinato un valore inferiore al corrispettivo in denaro richiesto dal socio alienante, tale socio sarà libero di ritirare la proposta di cessione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

In caso di esercizio della prelazione l'acquisto da parte degli altri soci dovrà intervenire 60 (sessanta) giorni decorrenti (i) in caso di mancata contestazione del corrispettivo in denaro, dalla data di esercizio della

prelazione e (ii) in caso di determinazione del corrispettivo attribuita all'esperto, dalla data di comunicazione alle parti della determinazione del corrispettivo da parte dell'esperto o, in caso di determinazione di un valore inferiore al corrispettivo in denaro indicato dal socio alienante, dalla scadenza del termine per il ritiro della proposta di cessione da parte del socio alienante.

Nel caso in cui la prelazione venga esercitata soltanto per una parte delle azioni offerte e il terzo indicato nella richiesta di gradimento non intenda acquistare le azioni residue, al socio alienante spetta il diritto di recesso limitatamente alle azioni non prelazionate. Il recesso dovrà essere esercitato non oltre 60 (sessanta) giorni dall'esercizio parziale della prelazione o, in caso di contestazione del corrispettivo in denaro, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'esperto. Il diritto di recesso non spetta ove il socio alienante, nel caso di determinazione di un corrispettivo inferiore a quello dallo stesso richiesto, decida di ritirare la proposta di cessione.

Trasferimenti tra soci

Qualsiasi trasferimento, totale o parziale, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti già soci, è subordinato all'offerta in prelazione ai soci, ivi compreso il potenziale acquirente, nei modi, termini e condizioni di cui sopra, ivi compreso il diritto di recesso di cui al comma che precede.

Disposizioni generali

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del mese di agosto.

La procedura del presente articolo, in quanto compatibile, è applicabile anche nel caso di trasferimento di diritti relativi alle azioni diversi dalla piena proprietà (ivi compresi i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3 del codice civile) nonché di valori mobiliari che consentano di acquisire o sottoscrivere azioni.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa per conoscenza alla società; in alternativa alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le comunicazioni medesime potranno essere effettuate al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica certificata della società e a quelli comunicati a tal fine dai soci alla stessa.

I trasferimenti effettuati senza il rispetto di quanto previsto nel presente articolo sono inefficaci.

Articolo 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 8 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

La costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria in prima e in seconda convocazione, nonché la validità delle relative deliberazioni è regolata dalla legge, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 10 e 17 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 2 che segue.

A parziale deroga dell'articolo 8 comma 1 che precede, le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in relazione alla destinazione del risultato d'esercizio sono approvate con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale rappresentato in assemblea, oltre a quanto previsto dall'articolo 2368 comma 2 del codice civile.

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'articolo 2370 del codice civile.

Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da un vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina degli amministratori e del presidente è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.

Ha diritto a presentare una lista ciascun socio che rappresenti una partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale. Ai fini del presente articolo, le azioni dei soci appartenenti ad una o più società controllate, controllanti o che sono sottoposte al comune controllo di una stessa società devono intendersi come se costituissero un'unica partecipazione e i soci titolari di dette azioni possono presentare una sola lista. Parimenti devono intendersi come se costituissero un'unica partecipazione il socio e gli enti, anche diversi da società, in cui il socio detenga, direttamente o indirettamente, il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione) o gli enti che detengano, direttamente o indirettamente, sul socio, anche diverso da società, un pari diritto di nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola delle liste che siano state presentate ai termini del presente statuto.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a sette, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, due amministratori.

Dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, due amministratori, dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, due amministratori e dalla lista che avrà ottenuto il quarto maggior numero di voti sarà tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, un amministratore.

La carica di presidente del consiglio di amministrazione spetta al primo nominativo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La presentazione delle liste dei candidati amministratori deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto da parte dei soci che dimostrino la propria legittimazione alla presentazione di tali liste, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori candidati. Le liste possono essere presentate sino al momento della assunzione della deliberazione di nomina degli amministratori.

Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla legge, nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

In mancanza di presentazione di liste di candidati amministratori, ovvero in caso di presentazione di una sola lista non comprendente sette candidati, ovvero nel caso in cui i candidati tratti dalle liste con le modalità di cui al settimo e ottavo comma del presente articolo non siano complessivamente pari al numero di membri da eleggere, l'assemblea nomina liberamente gli amministratori mancanti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione del sostituto o dei sostituti in persona dell'amministratore o degli amministratori tratti dai nominativi, ove esistenti, indicati nella medesima lista dalla quale è stato tratto l'amministratore o gli amministratori che sono cessati dalla carica.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessino due degli

amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Oltre alle delibere nelle materie previste dalla legge, sono peraltro riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega, se non per la materiale esecuzione delle stesse, le deliberazioni riguardanti le seguenti materie:

- a) l'approvazione, entro il 31 dicembre 2016, del primo piano strategico che dovrà includere anche le determinazioni sull'organico e l'organizzazione aziendale; l'approvazione finale potrà essere posticipata di sei mesi a condizione che sia stato presentato in consiglio, entro il 31 dicembre 2016, anche senza approvarlo, il progetto di piano strategico;
- b) l'approvazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, delle revisioni o conferme annuali del piano strategico e del budget annuale con riferimento all'anno successivo; resta inteso che fino all'approvazione di una revisione il consiglio di amministrazione dovrà attenersi al precedente piano strategico; l'approvazione finale potrà essere posticipata di sei mesi a condizione che siano stati presentati in consiglio entro il 31 dicembre di ciascun anno, anche senza approvarli, il progetto di budget e il progetto di revisione o di conferma del piano strategico;
- c) l'assunzione di provvedimenti di spesa (diversi dalle materie di cui alla successiva lettera j) di valore unitario superiore a euro 500.000 (cinquecentomila), (ivi incluse più spese afferenti ad un medesimo progetto);
- d) l'attribuzione della carica di presidente o di vice presidente, laddove non vi abbia provveduto l'assemblea;
- e) il conferimento di deleghe e poteri a componenti il consiglio; la nomina alla carica di direttore generale e le determinazioni di cui all'articolo 15;
- f) le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, le risoluzioni dei rapporti di lavoro dovuti a recesso del datore di lavoro, l'attribuzione degli inquadramenti come dirigenti, dei passaggi di grado, dei provvedimenti di incentivazione economica connessi all'applicazione del sistema di valutazione del personale;
- g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni e l'effettuazione di investimenti e disinvestimenti in qualunque forma;

- h) l'assunzione di indebitamento in qualunque forma in misura superiore a euro 1.000.000 (un milione);
- i) le proposte di aumento o riduzione di capitale, variazione dell'oggetto sociale, cambiamento di denominazione, spostamento di sede, liquidazione volontaria, fusione e scissione;
- j) le operazioni con parti correlate o nelle quali sia presente un interesse diretto o indiretto di un socio della società o di suoi controllati/controllanti di importo superiore a euro 80.000 (ottantamila);
- k) le designazioni in società partecipate;
- l) le indicazioni di voto nelle assemblee delle società partecipate;
- m) l'acquisto di azioni proprie;
- n) l'eventuale nomina di un comitato consultivo composto di esperti, a titolo onorifico, per la formulazione di pareri non vincolanti al consiglio di amministrazione in materia piani strategici o investimenti e disinvestimenti, indebitamento.

Il consiglio delibera con il voto favorevole di almeno 6 componenti nelle seguenti materie:

- a) l'effettuazione di investimenti in qualunque forma di importo superiore a euro 5.000.000 (cinque milioni);
- b) l'assunzione di indebitamento in misura complessiva (anche con diverse operazioni) eccedente a euro 5.000.000 (cinque milioni);
- c) le operazioni con parti correlate o nelle quali sia presente un interesse diretto o indiretto di un socio della società o di suoi controllati/controllanti di importo superiore a euro 80.000 (ottantamila).

Gli organi delegati ove nominati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il presidente del consiglio di amministrazione prende, insieme con l'amministratore delegato, ovvero con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento di urgenza – ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dal presente articolo alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione - dandone comunicazione alla seduta successiva.

Articolo 12 – Cariche

Il consiglio di amministrazione può nominare un presidente e uno o più vice presidenti, ove già non nominati dall'assemblea, e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati in giudizio nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Quanto sopra fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio

sindacale, entro il limite dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 16 - Direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le attribuzioni, la durata dell'incarico e l'ammontare del compenso.

Articolo 17 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Per la formazione, la presentazione, il deposito e il voto delle liste si applicano le procedure e le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà tratto nell'ordine un sindaco effettivo mentre dalla seconda lista saranno tratti nell'ordine un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla terza lista sarà tratto nell'ordine un sindaco effettivo e dalla quarta lista sarà tratto nell'ordine un sindaco supplente. La presidenza del collegio spetta alla persona nominata dall'assemblea.

In mancanza di presentazione di liste di candidati, ovvero in caso di presentazione di una sola lista o di un numero di liste insufficienti per la nomina di tutti i sindaci, ovvero nel caso in cui i candidati tratti dalle liste con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo non siano complessivamente pari al numero di membri da eleggere, l'assemblea nomina liberamente i sindaci che non sia stato possibile nominare mediante voto di lista con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

In caso di sostituzione di un sindaco si applicano le norme di legge.

Ai sindaci compete il compenso annuale fissato dall'assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'assemblea può sempre all'atto della nomina determinare in aggiunta

al compenso di cui sopra la corresponsione a ciascun sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i sindaci hanno infine diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 18 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico.

L'incarico ha la durata stabilita dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Ricorrendone i presupposti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 21 – Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È altresì consentito il recesso:

- a) in caso di assunzione delle delibere di cui all'articolo 11 2° comma lettere a) e b) con il voto favorevole di un numero di consiglieri pari o inferiore a 5;
- b) in caso di mancata assunzione della deliberazione consiliare sul piano strategico o sulla sua revisione e/o conferma e sul budget entro sei mesi rispetto ai termini del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre di ciascun anno successivo di cui all'articolo 11 lettere a) e b);
- c) nel caso previsto dal precedente articolo 6;
- d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di un altro socio e ciò entro 30 giorni dal momento in cui il socio ha avuto notizia del recesso dell'altro socio da parte del consiglio di amministrazione della società.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge. E' consentita l'assegnazione di beni in natura, previa intesa con il socio recedente.

Resta inteso che il recesso perde effetto se viene deliberata la messa in liquidazione della società o la revoca della delibera che lo legittima entro 90 giorni dal recesso del socio.

Articolo 22 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 23 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti.